



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2019 FASC. II

(ESTRATTO)

INCAPPARE IN... *CAPPATO*

**CONSIDERAZIONI DI TECNICA DECISORIA
SULL'ORDINANZA N. 207 DEL 2018 DELLA CORTE
COSTITUZIONALE**

30 LUGLIO 2019

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Paolo Carnevale
Incappare in... Cappato
Considerazioni di tecnica decisoria sull'[ordinanza n. 207 del 2018 della Corte](#)
[costituzionale](#)^{* **}

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La “forma” della pronunzia e le sue novità – 3. Le formule decisorie alternative – 4. Era nella disponibilità della Corte? – 5. Il rinvio condizionato al legislatore – 6. *Segue*: i possibili riflessi sulla ripresa del giudizio in relazione alle diverse ipotesi prefigurabili – 7. Osservazioni conclusive.

1. *Premessa.*

Vicenda assai complessa ed intricata quella sottoposta all’esame della Corte costituzionale e oggetto dell’[ordinanza n. 207 del 2018](#) intorno alla quale siamo chiamati a offrire le nostre considerazioni.

A concorrere a questa sua problematicità una pluralità di ragioni che si radicano nella estrema delicatezza della “materia”, sia nella sua natura poliedrica di crogiuolo di molteplici esigenze che nella rispettiva gravità delle stesse, nella inedita formula (non) decisoria prescelta dal giudice delle leggi, nella dinamica prospettica del *dictum* del giudice delle leggi che schiude scenari assai interessanti nei rapporti con giudici e legislatore, ma al contempo apre ad esiti difficilmente prevedibili.

A corroborare questa aura di complessità anche l’elemento – “tutto esterno” rispetto a quelli appena richiamati – del carico di commenti che l’ha in questi mesi quasi sommersa, depositando su di essa una spessa coltre con cui chi vi si voglia avvicinare deve fare i conti per poterla raggiungere. Certo, a giustificare tutto ciò non poco ha contribuito – specialmente per i costituzionalisti – la novità assoluta della pronuncia della Corte, cui pure magari possono essersi aggiunti fattori endemici rappresentati dalla panoplia di megafoni oggi offerti alla voce del giurista e dalla dinamica quantitativa che domina la produzione scientifica oramai assoggettata a “mediane”.

Mi viene tuttavia da pensare che, accanto a questi, un peso possa averlo avuto per gli studiosi – stante la natura latente del *decisum* – l’inedita *inebriante* sensazione, non più soltanto dell’annotare *ex post*, ma del poter (pensare di) partecipare *ex ante* alla costruzione del “finale di partita”, immaginandosi *medio tempore* nelle protagoniste vesti non solo dell’*amicus curiae* ma persino del consigliere del legislatore. Insomma, passare immaginificamente dalla sedia di platea o, meglio, dallo studio del critico, alla buca del suggeritore di una commedia provvista più che di un copione di un canovaccio.

Il fatto è però che la mole degli interventi dei vari commentatori – ciascuno dei quali teso, in vario modo, a cogliere aspetti ed evidenziare profili della pronunzia – reca con sé il rischio, da un verso, di generare nell’interessato un senso di disorientamento e smarrimento simile a quello recato dal flusso eccessivo di informazioni in colui che intenda conoscere alcunché; dall’altro, di invischiarlo in una rete in cui può alla fine restare impigliato, per finire così dimentico proprio dell’oggetto principale della sua indagine, sentendosi un po’ come il Vincenzo Monti dileggiato da Ugo Foscolo col sarcastico epiteto di “gran traduttor dei traduttor d’Omero”.

* Il titolo si deve al sottoscritto. Dei puntini e del corsivo sono, invece, debitore ad un suggerimento di Antonio Ruggeri, cui devo rendere merito per la significativa miglioria apportata.

** Testo rielaborato della Relazione tenuta al Seminario di studi “Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte Costituzionale”, tenuto a Roma il 17 luglio 2019 presso la Camera dei Deputati.

È questo il sentimento provato dal sottoscritto nel momento in cui, sollecitato dalla presente occasione, s'è determinato ad aggiungere il proprio filo alla avviluppata matassa, verosimilmente per renderla ulteriormente aggrovigliata. Non poche volte, infatti, irretito dai molti commenti, ho sentito il bisogno di tornare al testo dell'[ordinanza della Corte costituzionale](#) da cui temevo di essermi troppo allontanato. Che questo mi abbia giovato o meno non so dire, lo potrà valutare chi avrà la pazienza di leggere le mie considerazioni.

2. La “forma” della pronunzia e le sue novità.

In questa mia relazione, vorrei limitarmi a trattare della tecnica decisoria di cui è espressione la pronunzia in esame e non già del merito della(e) questione(i) di legittimità costituzionale sottoposta(e) alla Corte, relativa alla costituzionalità in sé della previsione dell'art. 580 del codice penale in tema di aiuto al suicidio: l'unica trattata nella pronunzia in esame¹ (che non si occupa, invece, dell'altra *quaestio* sollevata dal giudice, riguardante l'illegittima parità di trattamento sul piano sanzionatorio fra le due figure dell'aiuto e dell'istigazione al suicidio contemplate nel medesimo art. 580).

Ciò ovviamente nella misura in cui la demarcazione risulti possibile².

Innanzitutto, la forma: si tratta di un'[ordinanza](#) decisamente *sui generis*. È provvista, infatti, di struttura tipica – articolata, com'è, la motivazione in un *Ritenuto in fatto* e un *Considerato in diritto* – e densità della motivazione – tutt'altro che “succinta” *ex art. 18 l. n. 87 del 1953* – proprie delle decisioni di merito. Ma è soprattutto il dispositivo che la caratterizza, con il quale si decide il rinvio a data fissa – udienza del 24 settembre 2019 – della trattazione delle questioni di costituzionalità sollevate – onde «consentire[...] al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che, nei termini innanzi illustrati, una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch'essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale»³ – a farne un *unicum* nella giurisprudenza costituzionale.

E questo, non perché rappresenti una singolarità il fatto che, nel governare la propria agenda dei lavori, la Corte possa assumere formali decisioni di rinvio dell'udienza di trattazione; né tantomeno che vi addivenga con ordinanza, in luogo di un decreto presidenziale (come ordinariamente avviene), poiché casi di questo tipo pure si ravvisano nella giurisprudenza costituzionale⁴. Neppure del tutto eccentrico è che, alla base di simili pronunzie, vi possano essere, oltre ad esigenze di carattere processuale⁵, ragioni di opportunità, legate in particolare alla maturazione di processi politici *in itinere*, la cui definizione sia in grado di riverberarsi in vario modo (o di egualmente essere incisa) sulla (dalla) risoluzione del problema di costituzionalità all'esame della Consulta⁶. Basterebbe qui

¹ Che tuttavia ne riduce sensibilmente il perimetro rispetto a quello disegnato dal giudice remittente, che aveva avanzato il dubbio della compatibilità costituzionale della previsione *de qua*, lamentando che essa incrimina anche «le condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima».

² La notazione circa la difficoltà di mantenere la distinzione è assai diffusa fra i commentatori. Cfr., ad esempio, con tono analogo le due relazioni introduttive al seminario di studi organizzato dalla Rivista *Quaderni costituzionali* su “Dopo l'ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?”, Bologna, 27 maggio 2019: E. GROSSO, *Il “rinvio a data fissa” nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?*, § 1 e C. SALAZAR, «Morire sì, non essere aggrediti dalla morte». *Considerazioni sull'ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale*, § 1, entrambi ora in *Quaderni costituzionali*, .../2019.

³ Punto 11 del *cons. in dir.*

⁴ Lo ricorda, fra gli altri, M. MASSA, *Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 2018, 13 ed *ivi* richiami. Ma v., sul punto, anche E. GROSSO, *Il “rinvio a data fissa”*, cit., 12, cui si rinvia per ulteriori esemplificazioni.

⁵ Si veda l'ampia casistica riportata da M. MASSA, *Una ordinanza interlocutoria*, cit., 13 ss.. V. anche F. DAL CANTO, *La Corte e lo ius superveniens: esplosione e crisi del giudizio di costituzionalità in via principale*, in *Consulta Online*, 2014, 5 ss.

⁶ Come rilevato, fra gli altri, da: R. ROMBOLI, *Intervento*, in A.A., *Il forum sull'ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n. 207/2018) in attesa della pronuncia che verrà*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 1/2019, 71; C. SALOI, *Intervento*, *Ivi*, 72; U. ADAMO, *La Corte è ‘attendista’ ... «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale»*. *Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 2018, 3.

rammentare – ma sarebbe solo il caso più noto di una nutrita schiera – la vicenda relativa alla [decisione](#) sulla legge elettorale n. 52 del 2015⁷.

Ad essere decisamente nuova è la scelta di accompagnare il rinvio con una motivazione nel merito assai ricca, articolata ed approfondita che testimonia di una trattazione della questione che, più che rinviata, appare in realtà già, in buona misura, anticipata, ancorché suscettibile di essere, in certo qual senso, compiuta di nuovo all’atto della ripresa autunnale. Tanto che si potrebbe persino immaginare – ma si tratta di un esito possibile e non necessario – che il dispositivo della nuova pronuncia finisca per appoggiarsi alla motivazione della decisione rinviante, così che, a conti fatti, sarà a buon bisogno la pronuncia destinataria del rinvio a vestire, a sua volta – come in una sorta di commedia degli equivoci – i panni della decisione rinviante.

Ma si tratta – è bene qui precisarlo – di una novità asseribile solo con riferimento alla questione della costituzionalità dell’aiuto al suicidio in sé e non per l’altra, che la Corte ha ritenuto subordinata alla prima e quindi trattabile *a posteriori* in seguito alla soluzione offerta a quest’ultima, afferente alla parità di trattamento sanzionatorio fra aiuto e istigazione al suicidio, risultando «evidente che le censure relative alla misura della pena hanno un senso solo in quanto le condotte avute di mira restino penalmente rilevanti: il che presuppone il mancato accoglimento delle questioni intese a ridefinire i confini applicativi della fattispecie criminosa»⁸. Per questa seconda questione, l’[ordinanza](#) assume i panni della (più o meno ordinaria) decisione di mero rinvio della trattazione senza alcuna anticipazione del merito (o tutt’al più dell’esito il prodromo della trattazione della prima questione ne comporti, in caso di conferma, l’assorbimento).

S’è pure osservato che ad essere una novità assoluta è anche il fatto che l’[ordinanza](#) disponga il rinvio, non già per *attendere* il legislatore e il concludersi del processo decisionale *in atto* – come sin qui accaduto – bensì per promuovere e stimolare un processo politico *ex novo*⁹. Si tratta, a mio parere, di un rilievo corretto, se riferito alle ipotesi di rinvio in senso stretto, meno conferente se invece si allarga l’orizzonte per ricomprendervi le decisioni di rinvio in senso sostanziale, come le sentenze di incostituzionalità “accertata ma non dichiarata”, i cui moniti ad intervenire rivolti al legislatore mi pare finiscano per assolvere alla medesima funzione sollecitatoria. Per non parlare, fuoriuscendo però dalla tipologia delle decisioni dilatorie, delle additive di principio che, sotto il profilo dell’onere di svolgimento ed implementazione del principio a carico del legislatore, pure finiscono per riversare su quest’ultimo una domanda regolatoria “nuova”.

Certo, resta la novità – non da poco – di un impulso gravato, questa volta, da un termine ad adempiere “esatto”, fissato dalla stessa Corte che, quindi, non si limita ad immettere una nuova *issue* nell’agenda del legislatore, ma vi aggiunge anche la precisa determinazione del *quando* (sotto la specie del termine ultimo) della sua definizione. A ciò si somma – anche se pure questo, come si vedrà più avanti, non rappresenta una novità assoluta – l’invito al legislatore ad intervenire con una serie nutrita di indicazioni che non costituisce per questi una specie di neutralizzante camicia di Nesso, quanto semmai una cornice di linee-guida che, atta a delineare una sorta di livello essenziale della prestazione legislativa, tuttavia non esaurisce, né assorbe in sé il compito che il legislatore è chiamato a svolgere.

3. Le formule decisorie alternative.

Tutto ciò, come detto, per evitare che il venir meno (sia pur *pro parte*) del divieto penale all’aiuto al suicidio, ove offerto a «persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze

⁷ Rammentata, fra gli altri, da M. MASSA, *Una ordinanza interlocutoria*, cit., 14, nt. 71, ove si sottolinea che su questo caso sia «stata emessa una lunga serie di comunicati stampa (cfr. S. PANIZZA, *Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte costituzionale*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti [... in tema di processo costituzionale*, Torino, 2017] (2014-2016, p. 32), anche in relazione ad alcune polemiche sulla stampa (sulle quali cfr. D. TEGA, *Perché la Corte non può decidere prima*, in [la rivista il Mulino](#))».

⁸ Punto 1 del *Considerato in diritto*.

⁹ Cfr. M. MASSA, *Una ordinanza interlocutoria*, cit., 14; G. CAMPANELLI, *Intervento*, in A.A., *Il forum sull’ordinanza Cappato*, cit., 65; C. SALAZAR, *«Morire sì*, cit., 13.

fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli, non venga associato a una cornice normativa idonea ad impedire che resti «del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi»¹⁰. Questo in modo da escludere che, in «assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, qualsiasi soggetto – anche non esercente una professione sanitaria – potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo *ex ante* sull'effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell'irreversibilità della patologia da cui sono affetti»¹¹.

Accanto a ciò – e da non disgiungersi da esso – v'è l'esigenza di assicurare risposta all'istanza di giustizia costituzionale proveniente dal giudizio principale.

Ebbene, c'è da chiedersi se la soluzione adottata – quella cioè del rinvio della trattazione a data prestabilita – fosse l'unica a disposizione della Corte per rispondere alla duplicità delle istanze appena rappresentata o se invece altre ve ne fossero, attingendo al ricco ed assai articolato novero dei meccanismi decisorii forgiati dalla sua lunga giurisprudenza.

Partendo dal fronte più spiccatamente ermeneutico, non credo che la pronunzia interpretativa di rigetto fosse “in prima battuta” uno strumento idoneo a far fronte alle prospettate esigenze. Pur presentando la virtualità positiva di offrire risposta alla domanda di giustizia costituzionale proveniente dal giudizio *a quo*, essa avrebbe riversato sui singoli giudici il compito di dar soluzione al problema dell'*uso regolato* dell'aiuto al suicidio non punibile perché sottratto all'orbita di senso del divieto *ex art. 580 c. p.*, dando loro una bussola che per molteplici ragioni avrebbe rischiato di essere poco orientativa: non solo per le note ragioni di efficacia *inter partes*, ma soprattutto per la sagoma stretta della porzione di significato espunta e per la inadeguatezza dei giudici, al pari della Corte e anzi a maggior ragione, di operare bilanciamenti e prospettare ricostruzioni che sarebbero risultate eccedenti le loro possibilità.

Il problema della carenza di cornice normativa si sarebbe, poi, ripresentato con forza ancora maggiore nel caso di sentenze interpretative di accoglimento – assimilabili quanto ad impatto, a decisioni ablatorie parziali di stampo riduttivo – stante la natura di pronunzie di annullamento ad efficacia *erga omnes*.

Allo stesso modo, inadeguato sarebbe stato il ricorso a sentenze di incostituzionalità prospettiche, come quelle “a far tempo da” – in vario modo contrassegnate da differimento *pro futuro* degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale – che, se utili a favorire o sollecitare l'intervento *medio tempore* del legislatore nella “materia” oggetto della questione di costituzionalità, avrebbero tuttavia lasciato privo di risposta il problema di costituzionalità per i rapporti pregressi, ivi compreso il giudizio *a quo*, cui la norma impugnata avrebbe potuto continuare ad applicarsi.

Diverso, invece, quantomeno a tutta prima, il caso delle sentenze additive di principio che pure si pongono sul crinale delle sentenze collaborative nei riguardi del legislatore, laddove a questi venga affidato il compito di svolgere ed implementare il principio enucleato dalla Corte¹². Qui, in effetti, la pronunzia di incostituzionalità “principialista” avrebbe verosimilmente retribuito giustizia costituzionale nel giudizio *a quo* – dichiarando l'incostituzionalità *pro praeterito* dell'impugnato art. 580 c.p laddove lede la dignità del malato non consentendo a questi di avvalersi dell'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita, ogniqualvolta quell'assistenza si presenti allo stesso come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma – ma, apparentandosi alla categoria delle additive di meccanismo, avrebbe lasciato inevasa l'istanza

¹⁰ Punto 10 *Cons. in dir.*

¹¹ *Ibidem.*

¹² Cfr. C. SALAZAR, «*Morire sì*, cit., 13 e 18; C. SALOI, *Intervento*, cit., 73.

regolatoria in attesa dell'intervento della legge, senza possibilità da parte dei giudici di offrire nel frattempo una surroga adeguata all'esigenza rappresentata.

Quanto a macro-manipolazioni nelle quali la declaratoria di incostituzionalità fosse accompagnata da una sostanziale riforma della disciplina di settore prodotta *ope sententiae*, esse, tanto più in terreni così sensibili ad una molteplicità di opzioni di valore, sono da considerarsi estranee al perimetro di disponibilità del giudice delle leggi.

Insomma, se – come si legge nell'[ordinanza](#) – l'adozione di una tradizionale pronuncia di inammissibilità per rispetto della discrezionalità legislativa sia pur “monitoria” che, lasciando «in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione» in attesa di un intervento legislativo che potrebbe «sopravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità, mentre nelle more la disciplina in discussione continua ad operare», sarebbe risultata una scelta non accettabile «nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti»¹³; nondimeno anche soluzioni quale quelle appena rammentate sarebbero risultate, in vario modo, non all'altezza delle esigenze del “caso” in questione.

4. Era nella disponibilità della Corte?

C'è da chiedersi, a questo punto, se ed in che misura l'adozione della nuova modalità decisoria rientrasse nella disponibilità del nostro giudice costituzionale. Ad essa la Corte perviene, «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale», mediante i quali l'[ordinanza](#) dispone il rinvio del giudizio in corso ad una nuova udienza fissata per il 24 settembre 2019, «in esito alla quale potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela»¹⁴.

Nulla quaestio, circa l'esistenza di simili poteri di gestione, ove riferibili al governo del proprio calendario e alla possibilità che la trattazione di una questione possa subire slittamenti temporali. Il fatto è che questa volta, il differimento della decisione è accoppiato ad una trattazione della *quaestio* in cui si affronta *funditus* e viene sostanzialmente composto e sistemato il problema di costituzionalità evocato. Così da avere un'*ordinanza bifronte*: interlocutoria nel dispositivo, assai definita – nel senso dell'incostituzionalità *in parte qua* della disciplina impugnata – nella parte motiva¹⁵. Una nuova specie di decisione *manipolativa*, in cui però ad essere manipolato non è l'oggetto della questione di costituzionalità, né il regime giuridico della decisione, bensì – come è stato acutamente osservato in dottrina – la struttura di quest'ultima che, disarticolata nell'unità fra parte motiva e dispositivo, risulta sottoposta – per usare il lessico del grande teologo Oscar Cullmann¹⁶ – alla singolare tensione fra il “già ora” (compiuto) – la motivazione resa in sede di *ordinanza* di rinvio che prefigura chiaramente l'incostituzionalità – e il “non ancora” (pienamente realizzato) – la pronuncia resa all'esito della nuova trattazione. Una sorta di micro-escatologia giurisprudenziale nella quale la decisione assume i contorni di un processo bipartito, articolato in un immediato preannuncio di incostituzionalità (o, per dirla con le parole del Presidente Lattanzi in una “incostituzionalità prospettata”¹⁷) e un futuro possibile compimento di quel preannuncio, alla luce del quale, peraltro, quella originaria

¹³ Punto 11 *Cons. in dir.*

¹⁴ *Ibidem*

¹⁵ Di «una *ordinanza quoad formam* che è però in tutto e per tutto una sentenza (di accoglimento) *quoad substantiam*» parla A. RUGGERI, [Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale \(a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato\)](#), in questa [Rivista, Studi, 2018/III](#), 571. Nello stesso senso cfr. R. ROMBOLI, *Intervento*, cit., 72; C. SALAZAR, «*Morire sì*, cit., 1. Addirittura tre sarebbero le facce dell'*ordinanza* per C. PANZERA, *L'ordinanza “una e trina”*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 2019, 2 ss.

¹⁶ Lessico che il teologo luterano francese utilizzava per esprimere la dialettica tra la salvezza già realizzata da Cristo con la sua incarnazione e l'attesa dell'avvento del Regno di Dio non ancora compiuto. Si veda la sua opera più nota: O. CULLMANN, *Christus und die Zeit*, 1946; trad. it. *Cristo e il tempo*, Bologna, 1987.

¹⁷ Si veda la [Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi sulla giurisprudenza costituzionale dell'anno 2018](#), 14.

destrutturazione tenderebbe inevitabilmente a riassetarsi, quantomeno da un punto di vista sostanziale.

In definitiva, la manipolazione, pur fondandosi sul disallineamento temporale (oltre che formale) fra motivazione e dispositivo, non presenta decisive somiglianze con l'esperienza – nostrana o di altri modelli stranieri – delle sentenze “dilatatorie”. Questo perché, da un verso, a slittare non sono gli effetti della decisione ma la decisione medesima, ancorché in una certa misura anticipata dalla prima pronuncia, e, dall'altro, il meccanismo decisorio si fonda su di un'operazione riconformativa meno esorbitante di quella compiuta dalla Corte proprio sul regime temporale degli effetti delle sentenze di illegittimità costituzionale, la cui capacità di incidere sulla natura stessa del giudizio di costituzionalità in via incidentale appare assai più significativa¹⁸.

Ebbene, se così è, a me non sembra di riscontrare nel caso in esame una rilevante fuoriuscita dalle forme processuali¹⁹, né tantomeno una pretesa ennesima esorbitanza dell'anima politica su quella giurisdizionale²⁰, ma al più un (peraltro limitato) tentativo di adattamento delle regole processuali ai valori costituzionali sostantivi in gioco, funzionale alla loro migliore soddisfazione. Ciò, secondo la logica della lettura costituzionalmente servente delle prime rispetto ai secondi, cui ricorrere ogniqualvolta ciò si renda strettamente necessario (e risulti opportunamente giustificato e/o motivato) alla loro salvaguardia. Non libertà dalla legge processuale, ma fedeltà alla funzione di garanzia costituzionale assegnata, cui pure quella legge risulta ordinata.

E che, nella specie, ciò fosse necessario mi pare ragionevolmente sostenibile.

5. *Il rinvio condizionato al legislatore.*

Ma ad interferire non poco sulla dinamica relazionale fra prima e seconda pronuncia della Corte costituzionale è l'auspicato intervento legislativo, al tempo stesso *causa prima* ed *obiettivo principale* dell'ordinanza di rinvio e della conseguente articolazione bifasica del processo decisorio del giudice costituzionale. Quello operato dalla Corte è, infatti, un rinvio non solo della trattazione delle questioni sollevate ad una futura udienza, ma anche un rinvio al legislatore perché nel frattempo provveda ad assicurare alla prestazione d'aiuto ai pazienti nelle specifiche condizioni indicate dalla Corte la cornice regolatoria necessaria, come già detto, ad evitare possibili abusi e scenari, «gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità» e ad assicurare il compimento di opzioni chiamate ad «investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte

¹⁸ Espressione, questa, ricorrente nella critica avverso i tentativi di rimodellamento per via giurisprudenziale delle regole sul processo costituzionale. Basti pensare, per non tornare troppo indietro nel tempo, alle censure rivolte da molta dottrina alla [sentenza n. 10 del 2015](#), accusata di aver stravolto il carattere della incidentalità del giudizio di legittimità costituzionale, proprio per aver escluso l'efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità, con conseguente inapplicabilità della stessa anche al giudizio *a quo*. V., per tutti, R. ROMBOLI, *L'“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 2015, 7, secondo cui «la soluzione di ritenere la norma dichiarata incostituzionale non efficace nel giudizio *a quo* determina un totale svuotamento del significato e della *ratio* sottesa alla via incidentale, con conseguente stravolgimento della finalità ad essa sottese».

¹⁹ Nello stesso ordine di idee: M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza ad incostituzionalità differita*, in [Questione Giustizia](#), 2018, par. 3; G. SALVADORI, *Intervento*, in A.A., *Il forum sull'ordinanza Cappato*, cit., 74; A. SPERTI, *Intervento*, *ivi*, 78; *contra*, F. DAL CANTO, *Il “caso Cappato” e l'ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale*, *Intervento al Seminario su Dopo l'ord. 207/2018*, cit., 1; E. MALFATTI, *Intervento*, in A.A., *Il forum sull'ordinanza Cappato*, cit., 69; G. BATTAGLIA, *Intervento*, *ivi*, 61-62.

²⁰ In tal senso, invece, cfr. A. RUGGERI, [Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora... \(a margine di un comunicato sul caso Cappato\)](#), in questa [Rivista, Studi, 2018/III](#), 569-70; *Id.*, *Due questioni e molti interrogativi dopo la ord. 207 del 2018 su Cappato*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 2019, 2; U. ADAMO, *La Corte è ‘attendista’*, cit., 11; R. ROMBOLI, *Intervento*, cit., 103-04; G. CANALE, *Intervento*, in A.A., *Il forum sull'ordinanza Cappato*, cit., 66. Sul tema della doppia anima, politica e giurisdizionale, della Corte costituzionale e sui rischi che la prima prenda il sopravvento sulla seconda, v. AA.VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’*, Atti della Tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa, a cura di R. Romboli, Torino, 2017.

discrezionali». Il tutto «in un contesto espressamente definito “collaborativo” e “dialogico” fra Corte e Parlamento».²¹

Senonché, quel rinvio è accompagnato – come già osservato – da un ricco corredo di indicazioni orientative che vanno: *a)* dall’esigenza di fissare «le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura»; *b)* al suggerimento di intervenire «anziché mediante una mera modifica della disposizione penale di cui all’art. 580 cod. pen., in questa sede censurata, inserendo la disciplina stessa nel contesto della legge n. 219 del 2017 e del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della “relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”, opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge medesima»; *c)* dalla necessità «di introdurre una disciplina ad hoc per le vicende pregresse (come quella oggetto del giudizio a quo), che non potrebbero beneficiare della non punibilità disposta dalla nuova disciplina “con una varietà di soluzioni possibili”»; *d)* alla opportunità di adottare le cautele adeguate a far sì che – «anche nell’applicazione pratica della futura disciplina – l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza – in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la [...] legge n. 38 del 2010 – sì da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza»²².

Un serrato e denso apparato di avvertenze, inviti, consigli, indirizzi che può a buon diritto far riecheggiare l’appellativo di pronunzia-delega, con la quale la cessione di campo a favore del legislatore e lo spirito collaborativo che si dice ispirarla paiono un po’ offuscati, tali e tanti sono i paletti fissati dalla Corte al legislatore rinviato.

Che può dirsi, al riguardo?

Innanzitutto, che – ancora una volta – non si tratta certo di una situazione del tutto inedita: al modello della c.d. sentenza-delega la Corte è già ricorsa più volte nella sua storia, il primo esempio della figura potendo essere rintracciato nella nota decisione di metà degli anni ’70 dello scorso secolo – [sentenza n. 225 del 1974](#) – con cui delinè il c.d. decalogo (in realtà eptalogo) cui si sarebbe dovuto ispirare il legislatore nella riforma del sistema radiotelevisivo che, come noto, intervenne a ridosso con la legge n. 103 del 1975. Un esempio più recente – com’è abbastanza noto – può ritrovarsi nella [sentenza n. 243 del 1993](#) in tema di computo dell’indennità di contingenza nel trattamento di fine rapporto per i dipendenti pubblici, ove peraltro si registra una declaratoria di incostituzionalità con rinvio al legislatore che oltre a prevedere un insieme di indicazioni cui attenersi, pure esige una prossimità temporale e – come nel caso qui in esame – persino il luogo di intervento («legge finanziaria, o comunque nella prima occasione utile per l’impostazione e la formulazione di scelte globali della politica di bilancio»)²³. Ma un discorso più generale potrebbe farsi per le sentenze monitorie in cui l’invito al legislatore ad intervenire sia seguito dall’individuazione delle *guide-lines* cui uniformarsi per assicurare le condizioni minime di conformità a Costituzione della futura disciplina.

Certo, anche in questo caso qualcuno potrebbe riferirsi all’insegnamento hegeliano per cui la quantità può trasmodare in qualità, osservando che nel nostro caso la quantità è davvero significativa. Rilevo, tuttavia, in proposito che l’apparato di indicazioni contenuto nell’[ordinanza](#) risponda pur sempre allo schema del rispetto della cornice orientativa e di contenimento, senza per questo che la discrezionalità legislativa ne risulti propriamente assorbita. Non solo, non tutti gli inviti mi sembra

²¹ Cfr. punti 10 e 11 *Cons. in dir.*

²² Cfr. punto 10 *Cons. in dir.*

²³ Nota il parallelismo, pur reputando che, in quel caso, «l’aspetto temporale venne declinato in forme più attenuate (ma pur sempre limitative della sua [*id est* del legislatore] discrezionalità)» G. FAMIGLIETTI, *Intervento*, in A.A., *Il forum sull’ordinanza Cappato*, cit., 221.

abbiano la stessa portata condizionante, andando dal suggerimento – quello, ad esempio, relativo al *dove* dell'intervento legislativo (la legge n. 219) o alla riserva esclusiva del trattamento farmacologico al servizio sanitario nazionale – al consiglio-comando – quale è quello relativo all'inserimento della decisione suicidaria in un contesto medicalizzato o all'introduzione di una normativa specifica per le vicende pregresse – e soprattutto che essi diano corpo ad indirizzi che andrebbero poi apprezzati e rivalutati all'interno del contesto complessivo della disciplina adottata.

Peraltro, per quanto dirò fra un attimo, neppure quello schema si erge a minacciosa spada di Damocle sulla testa del legislatore che, non attenendosi o attenendosi solo in parte alle indicazioni dalla Corte, andrà necessariamente incontro alla sanzione di incostituzionalità, quantomeno alla prima occasione “utile” rappresentata dalla nuova pronuncia di settembre.

Quel che piuttosto va osservato è il *lapsus calami* in cui cade il giudice costituzionale, laddove nel riferirsi al necessario intervento del legislatore fa riferimento all'esigenza di individuare le «condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche a traverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte»²⁴.

È evidente che a leggere isolatamente questo passaggio si potrebbe ragionevolmente concludere che, con l'uso del termine somministrazione, la Corte abbia qui invitato il futuro legislatore a prevedere forme di eutanasia attiva. Si tratterebbe di un evidente slittamento di piano del discorso, sin lì condotto mantenendosi rigorosamente all'interno della fattispecie dell'aiuto al suicidio. Ed allora, se anche gli enunciati contenuti nelle motivazioni delle sentenze, al pari di quelli inseriti nei testi normativi, debbono essere letti sistematicamente, ritengo che la somministrazione vada qui ristretta alla sola ipotesi della fornitura del farmaco al malato che provvede direttamente ad introiettarlo, rimanendo così nel perimetro dell'azione *ad adiuvandum* senza implicare interventi diretti e concludenti da parte dell'agente terzo (il medico, nella prospettiva della Corte). Così come, del resto, accaduto proprio nella vicenda oggetto del giudizio *a quo*.

Certo, non si può mancare di rilevare una certa qual labilità, anzi il bizantinismo della pilatesca distinzione²⁵, che tuttavia discende quale conseguenza (poco evitabile) dal superamento – a mio avviso assai discutibile per la ben diversa copertura costituzionale che gode il diritto alla sospensione delle cure rispetto a quello di morire per mano di altri – della *dead line* (il gioco di parole non è casuale) fra morte come esito della interruzione delle cure vitali e morte come effetto cagionato positivamente dall'aiuto offerto al malato. Ma su questo dirò qualcosa più oltre.

Quanto osservato, tuttavia, non toglie che, pur nell'acclarato passo in avanti verso trattamenti di tipo eutanatico, nella logica della pronuncia la somministrazione vada derubricata in “messa a disposizione” e non in “intervento attivo concludente”.

6. Segue: *i possibili riflessi sulla ripresa del giudizio in relazione alle diverse ipotesi prefigurabili.*

Resta, a questo punto, da riflettere sul possibile effetto del rinvio al legislatore compiuto dall'[ordinanza](#) e sugli esiti che questo può produrre – a seconda del risultato ottenuto – sulla ripresa della trattazione delle questioni di costituzionalità nella nuova udienza di settembre prossimo.

Nessuno può dire se l'*assist* della Corte sarà raccolto, anche se non mi pare si registri – per dir così – un particolare fervore nei lavori parlamentari, oramai a poco più di due mesi dalla scadenza. Quel che però si può fare – come già altri hanno fatto – è immaginare scenari²⁶. Ed è quanto mi accingo rapidamente (e un po' schematicamente) a fare.

²⁴ Punto 10 *Cons. in dir.*

²⁵ Punto 10 *Cons. in dir.*

²⁵ G. RAZZANO, *Le discutibili asserzioni dell'ordinanza Cappato e alcuni enormi macigni*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., 2 ss.; ID., *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un'ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2019.

²⁶ Operazione cui si sono prestati in tanti: senza pretesa di completezza, v. M. BIGNAMI, *Il caso Cappato*, cit., par. 5; C. SALAZAR, «*Morire sì*», cit., par. 7; F. DAL CANTO, *Il “caso Cappato”* cit., 5 ss.; G. REPETTO, *La Corte, il caso Cappato e la “parola che squadra da ogni lato*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 2019, 4 ss.; R. BARTOLI,

a) La prima e più facile ipotesi da formulare è quella di un intervento pienamente soddisfacente delle varie esigenze di pregio costituzionale in campo, in linea con i *desiderata* del giudice costituzionale, in grado cioè di assicurare giustizia costituzionale nel(i) caso(i) pregresso(i) e in quelli a venire, introducendo una causa di non punibilità per l'aiuto al suicidio nei riguardi dei malati versanti nelle condizioni delineate dall'[ordinanza n. 207](#) “già aiutati”, accompagnata per gli “aiutabili” in futuro dalla previsione di un protocollo di regole condizionanti per far scattare la non punibilità, idonee a garantire da abusi da “libero mercato”. Insomma, *giustizia per il passato e garanzie per l'avvenire* a tutela della «libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.».

Ebbene, in questa situazione la soluzione più pacifica sarebbe quella della sentenza di rigetto, data l'inequivoca applicazione dello *ius superveniens* al giudizio *a quo* e la sua portata appagante, con la conseguente non necessità di un'ordinanza di restituzione degli atti al giudice remittente.

b) A fronte di una simile eventualità bisogna paventare quella, diametralmente opposta, dell'inerzia di un legislatore rimasto completamente muto o inoperoso o comunque improduttivo dinanzi alla sollecitazione della Corte costituzionale. In questo caso, si potrebbe pensare che la *via obbligata e razionalmente conseguenziale* alla prima pronuncia sia quella che conduce ad una sentenza (sostanzialmente) ablativa volta a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 580 c.p. *nella parte in cui si applica a malati rientranti nella fattispecie ricostruita nell'ordinanza qui in esame*. Del resto, dinanzi alla *irresponsabilità* (o alla *non responsività*) del legislatore rappresentativo, la Corte non potrebbe oltremodo sottrarsi alla propria *responsabilità* di (*rispondere per*) retribuire giustizia costituzionale.

Si potrebbe certo dire che si tratterebbe della dimostrazione della inutilità (e quindi del fallimento) della scelta di procrastinazione posta in atto dalla Corte, la quale avrebbe potuto addivenire sin da subito a quella soluzione²⁷. Sennonché, polemizzare con la Corte per il tentativo di sollecitare l'assunzione di responsabilità del Parlamento, chiamato ad appropriarsi del “suo” compito, alla luce dell'inerzia da questi manifestata – ritenendo invece comunque preferibile una decisione caducatoria immediata pur se foriera di aprire scenari di preoccupazione per la salvaguardia di esigenze costituzionali di non lieve momento – oltre ad essere ingeneroso, mi sembrerebbe espressivo di una logica istituzionale ispirata ad impazienza, eccesso di semplificazione e di astratto spirito geometrico. Tanto più laddove ad essere coinvolte siano questioni estremamente controverse e costituzionalmente poliedriche come quella in questione. D'altronde, non si può neppure trascurare che una filosofia molto simile è al fondo quella che anima la strategia delle c.d. doppie pronunce²⁸.

Ad ogni modo, in una situazione di inadempienza totale del legislatore l'esito dell'illegittimità costituzionale della disciplina impugnata verrebbe da pensare sia scontato, altrimenti si potrebbe osservare con un pizzico di ironia – ove si ritenga possa aver spazio anche in materia così drammatica quale quella oggetto della [ordinanza n. 207](#) – che ad essere incriminabili per il reato di aiuto al suicidio

L'ordinanza della Consulta sull'aiuto al suicidio: quali scenari futuri?, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 2019. Si veda, inoltre, l'ottavo quesito posto agli intervenienti al già citato Forum tematico del Gruppo di Pisa dedicato all'[ordinanza n. 207](#), nonché i tentativi di risposta *ivi* formulati dai diversi Autori. Non è mancato, peraltro, chi ha provato a tratteggiare scenari ancor prima che l'ordinanza venisse pubblicata, già all'indomani del solo comunicato stampa: v. A. RUGGERI, [Pilato alla Consulta](#), cit., 569.

²⁷ Rilievo avanzato, ad esempio, da B. BRANCATI, *Intervento*, in A.A., *Il forum sull'ordinanza Cappato*, cit., 63

²⁸ È il caso, per restare agli esempi più recenti, della questione in tema di c.d. Legge Pinto, in cui alla pronuncia di inammissibilità per discrezionalità legislativa accompagnata da monito al legislatore ([sent. n. 30/2014](#)) ha fatto seguito, rimasto inascoltato il monito, la declaratoria di illegittimità costituzionale con la [sentenza n. 88/2018](#); nonché di quella in tema di pene accessorie del reato di bancarotta fraudolenta, che ha visto susseguirsi la [sentenza n. 134/2012](#) (in cui l'incostituzionalità era stata accertata ma non dichiarata) e, qualche anno dopo, la [sentenza n. 222/2018](#) (di incostituzionalità vera e propria). D'altronde, con riferimento al meccanismo avviato con l'ordinanza in commento, non è mancato chi ha parlato proprio di un'ulteriore versione dello schema della doppia pronuncia: cfr. G. RIVOCCHI, *Osservazioni sull'ord. n. 207 del 2018 e sul possibile “seguito”: una (doppia) pronuncia ritagliata sul caso concreto*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 2019.

potrebbero essere i quindici giudici di Palazzo della Consulta per il gravissimo *vulnus* arrecato al prestigio e alla credibilità dell'organo di cui sono membri.

Vero è che quella di settembre sarà una nuova trattazione dell'incidente di costituzionalità e che resta fermo il fatto che la Corte rimane "padrona della sua causa"²⁹. Ed è vero pure, come è stato rilevato, che il dibattito pubblico svoltosi durante il periodo di rinvio, come pure la rinnovata dialettica processuale in sede di nuova udienza potrebbero esser in grado di far emergere elementi ulteriori idonei a portare i singoli giudici e persino l'intero collegio a mutar d'avviso³⁰. *Re melius perpensa...* Quasi a trasformare l'[ordinanza n. 207](#) in un provvedimento a virtualità istruttoria implicita rivolto a platea imprecisata. Del resto, come altri hanno osservato³¹, la stessa giurisprudenza costituzionale in più occasioni ci ha mostrato esempi di cambiamento di atteggiamento e posizione rispetto al medesimo problema di costituzionalità.

Tutto vero.

Del resto, potrebbe aggiungersi più in generale che la coerenza, in quanto assunta come valore in sé, può sconfinare nell'ostinazione se si traduce in imperativo morale impermeabile al ripensamento.

Il fatto è che la vicenda in esame presenta delle peculiarità assolute di cui tener conto.

Innanzitutto, la [pronunzia n. 207](#) è sì dilatoria, ma esprime anche la volontà di *trattenimento* della causa presso la Corte, a differenza delle decisioni di incostituzionalità "accertata ma non dichiarata" che chiudono l'incidente di costituzionalità e richiedono una nuova sollevazione perché la questione torni al vaglio di Palazzo della Consulta, innescando un giudizio del tutto autonomo rispetto al precedente, il cui esito può anche non risultare in linea con quest'ultimo. In quel trattenimento c'è "egualmente" intento di *proiettare la decisione in un tempo a venire*, ma anche di *mantenere il legame di continuità fra prima e seconda trattazione*. È – come già detto – un *già ora*, anche se *non ancora*.

Del resto, di trattazione nuova si potrebbe parlare solo per la seconda delle questioni di legittimità costituzionale – quella cioè riguardante la parità di trattamento sanzionatorio fra l'aiuto e l'istigazione al suicidio nella previsione dell'art. 580 c. p. e non trattata in sede di prima pronunzia – che, ponendosi di fatto come subordinata rispetto a quella affrontata nell'[ordinanza](#), potrà essere affrontata unicamente all'esito della risoluzione di quest'ultima.

Non solo, la corretta impostazione del problema richiede, a mio parere, di aver presente un orizzonte non limitato alla dinamica interna al giudizio di costituzionalità e di rifiutare una lettura panprocessualistica della vicenda.

Infatti, il rinvio operato dalla Corte nell'[ordinanza](#) qui in esame non è soltanto a se medesima, ma è al contempo diretto anche al legislatore, cui si rivolge non un generico invito a provvedere, ma si offre una ricostruzione complessiva della delicata questione che, pur nella molteplicità delle soluzioni da apprestare, ha nella "mirata" non conformità a Costituzione dell'art. 580 c.p. una *chiara direzione di marcia*. Ebbene, questo, a mio avviso, immette un fattore di resistenza nell'architettura di quella ricostruzione e un motivo di attrito nei confronti dell'eventuale suo processo di revisione. È infatti difficile pensare che, posta quella medesima ricostruzione a fondamento dell'impulso impresso all'azione legislativa e magari (immaginiamo) positivamente raccolto dal legislatore, finisca per essere nel frattempo rigettata proprio dalla Corte. Insomma, la *nuova trattazione* non credo possa trasformarsi in una *trattazione nuova* o, se ci si consente il gioco di parole, in una vera e propria *ri-trattazione*.

Il che ovviamente non significa che in sede di seconda trattazione il giudice costituzionale non possa addivenire a taluni mutamenti di rotta, oltre che a proporre opportune precisazioni.

²⁹ Cfr. M. MASSA, *Una ordinanza interlocutoria*, cit., 16; nello stesso senso anche E. GROSSO, *Il "rinvio a data fissa"*, cit., 22; A. SPERTI, *Intervento*, cit., 109. Ma v. pure sul punto L. MADAU, *Intervento*, in A.A., *Il forum sull'ordinanza Cappato*, cit., 97.

³⁰ Per tali rilievi v. E. GROSSO, *Il "rinvio a data fissa"*, cit., 22 ss.

³¹ «D'altro canto, molte volte si è assistito a ripensamenti della Consulta su questione oggettivamente identiche; cosa mai potrebbe impedire che anche stavolta si abbia?» (A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018)*, in questa *Rivista, Studi*, 2019/I, 109).

Tutto ciò detto, sarebbe nondimeno erroneo ricavare la conclusione che quella innescata dall'[ordinanza n. 207](#) sia una vicenda processuale *dal risultato già scritto* e dall'*approdo ormai scontato* nel senso dell'accoglimento.

Non lo credo.

Penso piuttosto che, all'esito del mancato intervento legislativo, si schiuda alla Corte un'alternativa.

Per prima cosa, c'è ovviamente l'ipotesi della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 580 c. p. nei termini dell'[ordinanza n. 207](#), magari accompagnata da un robusto monito, che, anche qualora meramente reiterativo di quanto già affermato nella stessa [ordinanza](#), avrebbe dalla sua la forza dell'ablazione prodotta dalla dichiarazione di incostituzionalità.

Quanto al problema dello scenario rischioso – da *far west* – che potrebbe aprirsi, può osservarsi che la Corte potrebbe forse evitare quantomeno l'*hard far west*, dominato dal principio dell'aiuto al suicidio all'insegna del “fai da te”. Ciò, in quanto la dichiarazione di incostituzionalità, introducendo una causa di non punibilità della condotta agevolatoria modellata sul figurino delineato nell'[ordinanza](#) in esame, ben potrebbe essere accompagnata dall'avvertenza che le condizioni lì delineate – trattarsi di persona: a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli – dovrebbero essere accertate in un contesto medico, come del resto avvenuto anche nel caso oggetto del giudizio *a quo*. Il che avrebbe l'effetto di far rientrare la pratica dell'aiuto al suicidio consentito in una cornice minima di garanzia assicurata dalle responsabilità gravanti sulla professione medica.

Ma, ove la Corte – volendo rimanere maggiormente aderente al suo duplice ruolo di risoltrice di questioni di legittimità costituzionale e di custode della costituzionalità dell'ordinamento nel suo complesso³² – intendesse dare un peso maggiore al tema delle conseguenze della propria decisione, i giudici di Palazzo della Consulta potrebbero ricorrere allora alla soluzione della sentenza interpretativa di rigetto³³. Essa, infatti, in ragione della sua efficacia circoscritta, consentirebbe di offrire risposta all'esigenza di tutela proveniente dal giudizio *a quo*, permettendo al giudice remittente di giovare della non punibilità conseguente, rinunciando per contro a produrre effetti caducatori di carattere generale.

Non risulterebbe, quindi, per la fattispecie individuata dalla Corte un orizzonte di non punibilità sregolata generalizzata, ma una situazione un po' più incerta e polverizzata, in cui la valutazione sarebbe rimessa, volta per volta, all'apprezzamento dei singoli giudici, cui verrebbe affidata la “patata bollente” della risoluzione dei casi che dovessero proporsi, con la possibilità peraltro di un nuovo ricorso alla Corte costituzionale³⁴. Certo, sono ben consapevole che una simile soluzione presterebbe

³² Duplice ruolo ricordato anche da M. D'AMICO, *Il “Caso Cappato” e le logiche del processo costituzionale*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 2019, 6 e di cui, ovviamente, è consapevole *in primis* la stessa Corte costituzionale: si veda quanto affermato, ad esempio, nella [sentenza n. 10/2015](#), al punto 7 del *cons. in dir.*, al fine di giustificare la modulazione degli effetti temporali della propria pronuncia di accoglimento: «Il ruolo affidato a questa Corte come custode della Costituzione nella sua integralità impone di evitare che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge determini, paradossalmente, «effetti ancor più incompatibili con la Costituzione» ([sentenza n. 13 del 2004](#)) di quelli che hanno indotto a censurare la disciplina legislativa».

³³ L'ipotesi è da ultimo esplicitamente avanzata da M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, 2/2019, 17 ss., il quale asserisce «che la questione possa essere risolta con una sentenza interpretativa di rigetto che “allenti” – in virtù del precedente monito – la resistenza che la lettera della disposizione censurata sembra opporre a una lettura costituzionalmente orientata dalla stessa, che porti ad escludere la configurabilità del reato ove il suicida “agevolato” versi nelle condizioni analiticamente descritte nell'[ord. n. 207](#)».

³⁴ Possibilità quest'ultima, invero, accreditata, da un verso, dal carattere estremamente sagomato sul caso di specie della posizione assunta dalla Corte nella prima pronuncia – di cui parlerò meglio più avanti – da immaginarsi come riprodotta anche in sede di seconda decisione; dall'altro, dalla estrema ricchezza e varietà dei casi e delle condizioni che possono presentarsi nelle vicende drammatiche che popolano l'itinerario del fine-vita non facilmente sovrapponibili gli uni alle altre.

il fianco ad una duplice critica: per la dispensa di incertezza, particolarmente temibile in materia penale, che ne discenderebbe; per la possibile disparità di trattamento che ne potrebbe conseguire.

Tuttavia, a tali obiezioni viene da replicare:

a) che è proprio il ricorso alla pronunzia interpretativa di rigetto ad essere, a sua volta, motivato da un bisogno di certezza, pel fatto di trovare ragione – come detto – nell’esigenza di minimizzare l’indeterminatezza derivante dalla carenza di un protocollo regolatorio necessario ad assicurare il bilanciamento fra i diversi valori costituzionali in campo. Insomma, quello che da un verso potrebbe essere configurato come un pregiudizio alla certezza, si presenterebbe, dall’altro, come un suo presidio: (in)certezza vs. (in)certezza – si potrebbe dire;

b) in merito, invece, alla salvaguardia del principio di uguaglianza, si dovrebbe porre mente al fatto che la temuta disparità di trattamento finirebbe per essere mitigata dalla tendenziale unicità ed irripetibilità dei casi che si registra in questo drammatico ambito di esperienza.

Peraltro, a fornire qualche maggior ausilio ai giudici (oltre alla stessa Corte) e render loro una *bussola* un po’ meno *scombussolata* rispetto alla situazione all’atto della prima pronunzia della Corte, varrebbe l’ampia discussione pubblica ed il dibattito fra i giuristi scaturiti a seguito [dell’ordinanza n. 207](#), suscettibili di fornire elementi di valutazione e spunti interpretativi idonei ad offrire indicazioni orientative³⁵.

Non solo, il minor impatto del rigetto interpretativo avrebbe dalla sua anche il vantaggio di offrire margini di maggiore flessibilità al legislatore futuro persino nella (ri)definizione del quadro delle condizioni-premesse della non punibilità dell’aiuto al suicidio, per come delineato dalla Corte. Cosa estremamente più difficoltosa a fronte di una declaratoria di incostituzionalità.

Chiudo, sul punto, osservando che rispetto alla situazione al momento dell’assunzione della prima decisione, la scelta si presenterebbe ora sotto la diversa luce giustificativa del “male minore” che, in sede di prima pronunzia, la Corte ha inteso preferibile evitare nella prospettiva – rivelatasi troppo ottimistica – di conseguire un “bene maggiore”³⁶.

c) Problemi, forse, ancor più complessi possono presentarsi nelle situazioni ibride, non esattamente inquadrabili nella dicotomia legge-non legge.

c1) Immagino, ad esempio, la situazione di una legge non ancora adottata dalle Camere, il cui *iter* formativo abbia raggiunto un buon grado di maturazione, magari pervenendo all’approdo dell’approvazione da parte di uno dei due rami del Parlamento. Data l’importanza assegnata dalla Corte all’esigenza di una cornice regolatoria per via legislativa entro la quale collocare la fattispecie dell’aiuto al suicidio consentito, credo che i giudici di Palazzo della Consulta verosimilmente abbraccerebbero la soluzione dell’ulteriore rinvio e quindi della proroga offerta al legislatore³⁷, fino a spingersi al limite temporale estremo che garantisca la perduranza dell’integrità soggettiva del collegio³⁸.

³⁵ Ed anzi, ben si può dire che, proprio a fronte del silenzio del legislatore, una simile riflessione collettiva potrebbe considerarsi, sul piano pragmatico, come uno dei frutti più significativi della ordinanza della Corte.

³⁶ Interessante, a questo proposito, la tesi recentemente avanzata da M. RUOTOLO, *L’evoluzione delle tecniche decisorie della corte costituzionale*, cit., 12 ss., secondo cui proprio il mancato seguito dell’invito ad intervenire, rivolto dalla Corte al legislatore, giustificerebbe una pronunzia in seconda battuta che in origine non sarebbe stato possibile adottare, stante il rispetto della discrezionalità del legislatore che tuttavia, dinanzi ad una protratta inerzia, non potrebbe più costituire un limite all’intervento del giudice delle leggi chiamato a retribuire giustizia costituzionale.

³⁷ Per questa ipotesi v. M. BIGNAMI, *Il caso Cappato*, cit., par. 5; E. GROSSO, *Il “rinvio a data fissa”*, cit., 69; C. LUZZI, *Intervento*, in A.A., *Il forum sull’ordinanza Cappato*, cit., 97. *Contra* A. RUGGERI, secondo il quale con la concessione di un ulteriore termine al legislatore, la Corte «perderebbe la faccia» agli occhi dell’opinione pubblica (cfr. A. RUGGERI, *Pilato alla Consulta*, cit., 569; opinione poi ribadita in [Venuto alla luce alla Consulta](#), cit., 575).

³⁸ È quanto ipotizzato da G. FAMIGLIETTI, *Intervento*, cit., 95, secondo il quale la scelta della fissazione del termine al 24 settembre non è stata casuale: essa permette, in caso di ulteriori – brevi - rinvii, di garantire «un “cuscinetto temporale” (tuttavia non illimitato) prima della scadenza del mandato del suo attuale Presidente (il 9 dicembre).» Il rischio di un cambio di rotta della Corte conseguente ad un mutamento della composizione soggettiva della Corte è stato segnalato, tra gli altri, da A. RUGGERI, [Finalmente venuto alla luce](#), cit., 575 ed E. GROSSO, *Il “rinvio a data fissa”*, cit., 23.

Ma si potrebbe pure prefigurare un intervento legislativo di tipo non definitivo: penso primieramente al ricorso al decreto-legge³⁹ – mettendo qui in disparte problemi di costituzionalità legati all'esistenza dei presupposti o alla adeguatezza dell'intervento *ex art. 77 Cost.* in materie del genere, come pure delicate questioni connesse all'utilizzo della decretazione d'urgenza in materia penale in funzione depenalizzante. Anche in questo caso, penso che la Corte possa fare ricorso all'ipotesi di un ulteriore rinvio in attesa dell'eventuale conversione in legge.

Diverso sarebbe, invece, il caso dell'avvenuta approvazione di una legge di delegazione che, acquisendo le *linee-guida* contenute nell'[ordinanza n. 207](#) nel novero dei propri principi e criteri direttivi, chiami il Governo-legislatore ad intervenire in materia, immettendo peraltro la vicenda nel solco di una dinamica transitiva del passaggio di consegne dalla Corte al Parlamento e da questi al Governo, in deroga – per dir così – al noto principio per cui *delegatus delegare non potest*. Ebbene, stavolta la protrazione sarebbe, a mio parere, eccessiva e la Corte non potrebbe attendere i tempi dell'attuazione della delega. In questo caso, quindi, la decisione definitiva della Corte si imporrebbe, anche tenendo conto della rassicurazione per la regolazione della materia comunque offerta da un processo normativo già incardinatosi, ancorché non provvisto di certezze assolute quanto alla sua positiva conclusione.

c2) Più controversa e discussa è l'ipotesi di un intervento legislativo solo parzialmente rispondente alle esigenze rappresentate dalla Corte costituzionale. Anche in questa eventualità è opportuno distinguere le diverse evenienze.

c2.1) Si può pensare, ad esempio, ad una legge che offra al suicidio assistito consentito la disciplina atta ad assicurare le condizioni per regolare adeguatamente il diritto del malato a rifiutare il mantenimento in vita, dimenticando però di recare la normativa necessaria per far valere la non punibilità anche per le «vicende pregresse (come quella oggetto del giudizio a quo), che di tale non punibilità non potrebbero altrimenti beneficiare».

In questo caso, ritengo che la scelta della Corte debba ricadere sulla pronunzia interpretativa di rigetto che, facendo salvi i rapporti pregressi dal rispetto delle condizioni poste *pro futuro* dal legislatore, colmerebbe il vuoto di tutela per quanto riguarda la vicenda oggetto del giudizio *a quo*, offrendo agli altri giudici una prospettiva ermeneutica cui uniformarsi in caso di rapporti cui la nuova soluzione della non punibilità procedimentalizzata non sia applicabile.

A fronte di questa ipotesi, vi sarebbe l'altra della restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*. Il rinvio, stante l'impossibilità per quest'ultimo di giovare nel giudizio principale della nuova disciplina in punto di non punibilità *condizionata* dell'aiuto al suicidio, produrrebbe verosimilmente la conseguenza della sollevazione di una nuova questione di legittimità, questa volta però sulla novella legislativa, nella parte in cui non consente la non punibilità dell'aiuto al suicidio in assenza del rispetto delle condizioni ivi previste e tuttavia non esigibili per i rapporti sorti prima della loro fissazione da parte del legislatore. La consequenziale pronunzia della Corte, diversamente dall'ipotesi precedente, non investirebbe l'art. 580 c. p., bensì direttamente la nuova normativa che sarebbe dichiarata incostituzionale con formula additiva “nella parte in cui” non prevede, per i casi pregressi, la clausola di salvezza dal rispetto delle condizioni, laddove ovviamente si verta in ipotesi riconducibile al perimetro di non punibilità delineato dalla stessa Corte costituzionale.

Lì quindi sarebbe l'art. 580 c. p. ad essere chirurgicamente depurato del significato incostituzionale; qui invece sarebbe la nuova legge ad essere integrata della parte mancante; lì l'effetto sarebbe circoscritto al giudizio principale, qui l'efficacia sarebbe *erga omnes*. L'obiettivo dunque sarebbe il medesimo, ma cambierebbero significativamente il modo di raggiungerlo e anche i tempi per retribuire giustizia, visto che ad una decisione “più debole”, ma resa dalla Corte alla ripresa del giudizio, si giustapporrebbe una sentenza “più forte”, ma pronunziata in un tempo successivo, quando la questione risolta dal giudice *a quo* tornerà alla sua attenzione.

c2.2) C'è poi la circostanza di un intervento legislativo “fuori standard”, perché non (del tutto) adeguato a quelle esigenze regolatorie fortemente manifestate dall'[ordinanza n. 207](#) al fine di evitare

³⁹ Ipotesi presa in considerazione criticamente anche da G. FAMIGLIETTI, *Intervento*, cit., 95. Cfr. anche C. LUZZI, *Intervento*, cit., 97; F. PACINI, *Intervento*, in A.A., *Il forum sull'ordinanza Cappato*, cit., 100-101.

«scenari, gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità», virtualmente aperti all'eventualità di prestazioni di assistenza al suicidio «senza alcun controllo *ex ante* sull'effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell'irreversibilità della patologia da cui sono affetti», in conseguenza della disposta non punibilità mirata del divieto di aiuto al suicidio.

Nella plurima e molteplice varietà delle inadeguatezze possibili, sono personalmente convinto che l'atteggiamento della Corte dovrebbe essere quello *low profile* di procedere alla restituzione degli atti al giudice *a quo* perché accerti la portata dello *ius superveniens*, lasciando che la partita si chiuda, laddove il giudice remittente, soddisfatto nella sua domanda di giustizia, decida di riprendere il giudizio sospeso senza più incomodare la Corte.

Non credo che invece sia possibile, una volta ripreso il giudizio, che il giudice costituzionale passi direttamente a scrutinare la legittimità costituzionale della novella legislativa, assumendo come parametro le indicazioni fornite dalla propria ordinanza di rinvio. E questo ad onta dell'affermazione – contenuta in chiusura della motivazione – circa la possibilità di valutare «l'eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela», in occasione della «nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale all'udienza del 24 settembre 2019»⁴⁰.

Aggiungere, infatti, alla frizione procedimentale comportata dalla decisione dilatoria anche un significativo mutamento di oggetto del giudizio di costituzionalità, che non riguarderebbe più l'art. 580 c. p., ma la novella verosimilmente apportata alla legge n. 219 adottata in risposta al rinvio operato dalla Corte, sarebbe per quest'ultima una cosa difficilmente giustificabile⁴¹. Tanto più tenuto conto della complessiva modificazione del chiesto prodotta, visto che il cambiamento di oggetto sarebbe accompagnato da una totale trasformazione dei profili della questione, la cui individuazione peraltro risalirebbe a quanto affermato dalla stessa Corte nella motivazione dell'[ordinanza n. 207](#). Una sorta di *iudicium in causa propria*.

In sintesi: variazione dei termini, dei profili e autorappresentazione della questione originaria; il tutto senza che il trasferimento di oggetto dello scrutinio di costituzionalità possa essere motivato dallo *ius superveniens*, stante la sua palmare inapplicabilità dello stesso al giudizio *a quo*. Credo che sarebbe davvero troppo.

Né, infine, una sponda potrebbe essere individuata nel ruolo di *tertium comparationis* che la disciplina *ex lege* n. 219 ha in fatto assunto nella motivazione dell'[ordinanza](#). Ruolo che potrebbe consentire alla Corte, in sede di nuova trattazione della questione, di indirizzare la sua attenzione proprio su quest'ultima.

Il punto merita qualche considerazione specifica.

È evidente che parlare di *tertium* in senso proprio non si possa, stante la prospettazione della *quaestio* da parte del giudice *a quo* che non costruisce il “chiesto” intorno al vizio di violazione del principio di uguaglianza, né di ragionevolezza.

Lo si può fare, invece, in senso logico, stante il fatto che è proprio il ruolo cruciale che nella motivazione assume la considerazione per cui se nella legge *de qua* «il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale»⁴². Ciò in quanto «è [...] agevole osservare che, se chi è

⁴⁰ Punto 11 *Cons. in dir.*

⁴¹ Dello stesso ordine di idee: U. ADAMO, *La Corte è 'attendista'*, cit., 10; G. CAMPANELLI, *Intervento*, cit., 93; C. SALAZAR, *«Morire sì*, cit., 15-16.

⁴² Punto 9 del *cons. in dir.*

mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall'ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione di tale trattamento, non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla predetta interruzione»⁴³.

Se ne conclude che entro «lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest'ultimo, peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana)»⁴⁴.

Qui vale la pena di osservare – come del resto diversi commentatori hanno rilevato⁴⁵ – che il ragionamento della Corte risulta fondarsi su un apparentamento tra situazioni che presentano un significativo vallo di separazione: la distinzione, cioè, fra sospensione delle cure che consente alla malattia di portare a morte e morte recata dalla messa a disposizione del malato richiedente del farmaco letale. Insomma, *altro è* (chiedere a qualcuno di) *sospendere le cure* per (consentire a qualcos'altro – *id est*, la malattia – di) *sospendere la vita*; *altro è* (chiedere a qualcuno di) *sospendere direttamente la vita*. Ed allora, prefigurare un'omessa previsione sulla scorta di una comparazione dal fondamento così opinabile e utilizzare la sponda della legge n. 219 per ricavare da essa una disciplina per una fattispecie che risulta estranea alla logica che la informa, è a mio parere un'operazione assai discutibile.

Ad ogni buon conto, v'è una considerazione ancor più decisiva che porta ad escludere l'intervento sull'eventuale *ius superveniens* legislativo.

È invero abbastanza evidente che la disciplina sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento viene in considerazione, ai fini del giudizio di costituzionalità, solo allo scopo di supportare la esigenza del riconoscimento del diritto del malato a chiedere l'assistenza al suicidio. Sarebbe pertanto un assoluto fuor d'opera scrutinarla in seconda battuta nella sua parte novellata, dedicata a prestare le garanzie necessarie all'esercizio di quel diritto in un orizzonte di garanzia costituzionale. Non un transito dalla denunciata normativa codicistica all'asserito *tertium* legislativo, ma addirittura il passaggio ad una disciplina che con quel preteso *tertium* non ha sostanzialmente rapporto, se non perché ne condivide il medesimo contenitore formale.

Ne consegue che, per aggredire la nuova legge costituzionalmente “insufficiente” la Corte costituzionale avrà bisogno di un nuovo giudizio *a quo* in cui risulti applicabile e della sollevazione di una nuova questione di costituzionalità che la assuma ad oggetto.

Quanto, infine, all'affermazione relativa alla valutazione dell'eventuale sopravvenienza legislativa da compiersi in sede di nuova trattazione, di cui s'è detto, credo che essa vada correttamente interpretata come riferibile non già ad un possibile scrutinio sullo *ius superveniens*, quanto semmai ad un giudizio condotto (anche) “alla stregua di” quello *ius*, nel senso cioè che la novella legislativa

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ V., ad esempio, C. TRIPODINA, *Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano di altri”*, in *BioLaw Journal*, 3/2018, 145-46; D. PARIS, *Il diritto al rifiuto delle cure al diritto al suicidio assistito (e oltre). Brevi osservazioni all'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Corti supreme e salute*, 2018, 3/2018, par. 2; C. SALAZAR, «Morire sì, cit., 12; G. RAZZANO, *Le discutibili asserzioni*, cit., 1 ss.; P. VERONESI, *L'ord. n. 207/2018 sul c.d. “Caso Cappato”: cosa c'è, cosa non c'è (né poteva esserci) e a cosa potrebbe precludere*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2019, 2 ss. Più in generale, su tale distinzione v., per tutti, A. D'ALOIA, *Diritto di morire?, La problematica dimensione costituzionale della «fine della vita»*, in *Politica del diritto*, 4/1998, 610.

potrebbe *quodammodo* incidere sulla valutazione dell'esito e della formula decisoria della pronunzia, senza per questo entrare a far parte del suo proprio oggetto.

7. Osservazioni conclusive.

Un'ultima considerazione mi resta da fare.

Quella che abbiamo dinanzi è una pronunzia che appare fortemente modellata sulla vicenda che ha originato il giudizio da cui è sorta la questione rimessa alla Corte costituzionale. Si può dire che i contorni di quel caso e i contorni della prefigurata incostituzionalità dell'art. 580 c.p. tendano, in buona misura, a combaciare. Basti qui la significativa somiglianza fra l'elenco dei requisiti che delineano la situazione che deve poter beneficiare *in astratto* della sottrazione al divieto di aiuto al suicidio e le circostanze *concrete* in cui è maturata la prestazione assistenziale offerta dall'imputato nel giudizio principale. Si può altrimenti dire che la motivazione dell'[ordinanza](#) lasci trasparire come in filigrana i drammatici eventi che hanno accompagnato la morte del Dj Fabiano Antoniani con il supporto fornito da Marco Cappato.

Si tratta, invero, di un atteggiamento del giudice costituzionale che si colloca nel solco di una tendenza ad assumere decisioni sempre più sagomate sulle vicende dei giudizi *a quibus*. Sentenze-fotografia, verrebbe da dire, in cui la Corte si fa giudice, più di fatti che di atti (disposizioni-norme), più di casi che di questioni, secondando il *trend* all'assimilazione/ibridazione dei modelli di giustizia costituzionale nel senso – in questo caso – dell'avvicinamento alle logiche del *Judicial review* e della giurisdizione costituzionale di diritto soggettivo, se non addirittura movendosi nel solco di una logica di ricentralizzazione del controllo di costituzionalità che, giusta una certa opinione⁴⁶, parrebbe in certo qual modo segnare la presente fase del sindacato sulle leggi nel nostro sistema costituzionale.

Ma, forse, la decisione in esame potrebbe fare ancora qualcosa in più.

Nell'inserire la percezione *personale* della lesione della dignità all'interno del perimetro valutativo della situazione che reclama la sottrazione al divieto *ex art.* 580 c.p. – là ove nell'[ordinanza](#) si evoca, ad esempio, il «rispetto del *proprio* concetto di dignità della persona» e la costrizione del «paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla *propria* visione della dignità nel morire»⁴⁷ (*corsivi miei*) – essa rischia di introdurre un fattore di subiettivizzazione che, all'effetto di *reductio* sostanziale della portata dei *decisa* della Corte, conseguente al fenomeno delle pronunzie-fotografia, potrebbe aggiungere l'esito della polverizzazione e del progressivo slittamento della tutela offerta.

Orbene, quello a cui la Corte allude è l'apprezzamento personale della dignità del morire: nel caso di specie riferendosi alla valutazione compiuta dal Dj Fabiano Antonacci di ritenere non dignitosa la morte sopraggiunta in regime di sedazione profonda, a seguito dell'interruzione del trattamento di sostegno vitale.

Questo è davvero un punto cruciale, cui la Consulta, a mio parere, deve alla ripresa prestare particolare attenzione.

Da un verso, la dignità del morire non può risolversi semplicemente nella personale ed esclusiva concezione di cosa sia dignitoso secondo i propri intendimenti, cultura, matrici ideali, laddove ciò serva a giustificare, assieme agli altri presupposti, l'aiuto del terzo a mettere in atto il proposito suicidario dinanzi al precetto dell'art. 580 c. p. Il rischio di scivolare in una deriva soggettiva in cui, volta a volta, viene ad assumere rilevanza l'apprezzamento del malato che può considerare non dignitosa una morte (o, meglio, il modo per arrivarci) piuttosto che un'altra, al fine di accedere all'aiuto farmacologico mi sembra pericoloso proprio in ragione del coinvolgimento del terzo. È necessario, per quanto possibile, un ancoraggio a condizioni obiettive.

Del resto, la dignità della persona non è semplicemente autorappresentazione, né si identifica nell'autodeterminazione e non è perciò serva esclusiva della volontà della persona che la declina per

⁴⁶ V., per tutti, R. ROMBOLI, *Dalla «diffusione» all' «accentramento»: una significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Foro it.*, 7-8/2018, 2226 ss.

⁴⁷ Cfr. punti 8 e 9 *Cons. in dir.*

sé⁴⁸. Per questo non è disponibile, né cedibile neppure nel rispetto della volontà dell'interessato. Mi sovengono, a questo riguardo, la nota vicenda giudiziaria svoltasi qualche anno addietro in Francia intorno alla liceità della singolare prassi del lancio del nano⁴⁹, ma ancor di più le recenti affermazioni della stessa Consulta nella [sentenza n. 141 del 2019](#) (peraltro dello stesso relatore dell'[ordinanza n. 207](#)) in tema di repressione penale del reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, là ove si afferma che la dignità della persona è concetto che «nella cornice della previsione dell'art. 41, secondo comma, Cost., [... va] inteso in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della “dignità soggettiva”, quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore». Ciò che spiega il fatto che il legislatore abbia ravvisato «nella prostituzione, *anche volontaria*, una attività che degrada e svilisce l'individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente»⁵⁰ (*corsivo mio*).

Tutto questo anche in considerazione del fatto che l'asserita dignità del *morire* rischia di trasformarsi nella dignità del *vivere* l'ultimo tratto del proprio percorso di vita. Se è vero, infatti, che quella che è posta al centro nell'[ordinanza](#) è la scelta di due percorsi di avviamento alla morte – la sospensione delle cure e la fornitura al singolo del farmaco che ingerito la produce – non l'opzione per uno di essi in ragione dell'apprezzamento sulla “dignità” della propria condizione di malato, è nondimeno possibile che, alla luce di quanto appena osservato, il discorso possa avvolgersi su stesso, dando ingresso a valutazioni individuali rispetto ad una morte reputata dignitosa perché immediata e non esito di una prolungata malattia.

Con il che la pronuncia della Corte finirebbe per fungere da volano di una progressiva erosione dell'ambito di applicazione dell'art. 580 c. p., che si porrebbe tuttavia in contrasto, sia con il riconoscimento della sua perdurante validità che vi si legge, che con la costruzione stessa della impalcatura di presupposti giustificativi che vi è operata. Come rispondere, in proposito, a chi non ritenesse dignitoso sopravvivere ricorrendo a trattamenti sanitari di sostegno vitale – la cui sottoposizione nell'[ordinanza n. 207](#) costituisce una condizione per riconoscere la non punibilità dell'aiuto al suicidio – e per questo, prima che vi fosse sottoposto, non potendo provvedere da sé reclamasse la via breve dell'accesso all'aiuto farmacologico a morire? E laddove ad essere considerato non dignitoso fosse continuare a vivere la condizione di malato di una malattia degenerativa?

Insomma, ci si immetterebbe in una sorta di piano inclinato che non sarebbe di certo auspicabile – al netto dei giudizi di valore che si abbiano nel merito – specie ove l'introduzione nell'ordinamento di ipotesi di suicidio assistito avvenisse attraverso la forma surrettizia – come è stato ben detto⁵¹ – dello «scivolamento da una fattispecie all'altra» piuttosto che per la via maestra della decisione politica democratica.

Con buona pace, peraltro, della condizione di vulnerabilità da salvaguardare.

⁴⁸ Per considerazioni sul punto originate dalla presente pronuncia v. specialmente A. RUGGERI, [Fraitendimenti concettuali](#), cit., 98 ss. ed *ivi* ulteriori e più generali riferimenti.

⁴⁹ Vicenda che ha impegnato il Consiglio di Stato francese in due note pronunce: *Conseil d'État, Assemblée*, 27/10/1995, *Commune de Morsang-sur-Orge*, n. 136727, e *Id.*, *Ville d'Aix-en-Provence*, 27/10/1995, n. 143578, in [Legifrance.gouv.fr](#). In tali pronunce, come noto, il *Conseil d'État* ha ritenuto che lo spettacolo del “lancio del nano”, praticato presso alcune discoteche francesi, per quanto liberamente accettato dal soggetto affetto da nanismo come espressione della propria autodeterminazione, ledesse la dignità umana intesa come valore oggettivo e inderogabile, la quale, in quanto tale, è da intendersi irrimediabilmente sottratta alla libera disponibilità del titolare. Su tale vicenda v., in particolare, P. RIDOLA, *La dignità umana e il “principio libertà” nella cultura costituzionale europea*, in *Id.*, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, 2010, 121 ss.; M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità umana*, in *Id.*, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà*, Napoli, 155 ss.

⁵⁰ Cfr. [Corte cost., sent. n. 141/2019, punto 6.1 cons. in dir.](#)

⁵¹ C. TRIPODINA, *Quale morte*, cit., 148.